

Aiuti alle imprese in fase di avviamento (T1 e T2)

Macrosettore

Industria, Servizi, Turismo

Spese ammissibili

Investimenti produttivi (IP)

Servizi (S)

Formazione (F)

Spese gestione (SG)

Capitale circolante (CC)

Data di scadenza dell'agevolazione

18/09/2017 - 23:59

A sportello

Acceso

Oggetto del bando

Aumento della competitività attraverso aiuti alle imprese in fase di avviamento o sviluppo.

Soggetti ammissibili

I beneficiari sono ditte individuali costituite e operative da meno di 2 anni, le società costituite da meno di 5 anni e operative da meno di 2 anni e le persone fisiche che intendono costituire una ditta individuale. Sono ammessi i settori individuati sulla base degli ATECO 2007:

- (A) Solo per le attività iscritte all'Albo delle imprese artigiane
- (B) Estrazione di minerali da cave e miniere (escluso il codice 05 estrazione di carbone)
- (C) Attività manifatturiere
- (D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (solo codice 35.30)
- (E) Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
- (F) Costruzioni
- (G) Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
- (H) Trasporto e magazzinaggio (solo 49.39.01, 49.39.09, 50.10, 50.30, 52.10.10, 52.10.20)

(I) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

(J) Servizi di informazione e comunicazione

(M) Attività professionali, scientifiche e tecniche (escluso il codice 72)

((N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

(Q) Sanità e assistenza sociale (solo codici 86.22.05, 86.22.06, 86.90.30, 86.90.41, 86.23.00 non convenzionati con il SSN)

(R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (escluso codice 92)

(S) Altre attività di servizi (escluso codice 94 attività di organizzazioni associative).

Progetti finanziabili

Oggetto dell'intervento è un Piano di creazione e sviluppo d'impresa, finalizzati all'espansione della produzione, al riposizionamento competitivo o adattamento al mercato attraverso l'introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale

Il piano è costituito da investimenti produttivi e può comprendere spese per formazione, consulenza, spese di gestione e capitale circolante con i seguenti limiti dimensionali:

- Minimo Euro 15.000 - Massimo Euro 500.000 con le seguenti specifiche:

- per le imprese da costituire e per le ditte individuali costituite e operative il valore del piano è compreso tra 15.000 e 150.000

- per le imprese costituite e operanti in forma societaria il valore del piano è compreso tra 15.000 e 500.000 euro.

Agevolazione concessa

Gli aiuti sotto forma di regime, sono concessi ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (UE) n. 651/2014 (cfr. pag. 2). Sul valore del piano, al netto del capitale circolante, è riconosciuta una sovvenzione a fondo perduto entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di stato, con l'intensità massima del 50%.

- Finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, fino al 50% del valore del piano per la creazione di impresa o sviluppo aziendale con il Fondo Competitività;

- Finanziamento fino al 100% del piano presentato sulla base dell'Accordo di collaborazione tra la RAS e Commissione regionale ABI della Sardegna per agevolare gli investimenti nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020 e del POR FESR Sardegna 2014-2020;

- Finanziamenti concessi dalle banche alle MPI a valere sui Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4 -bis, del D.L. 5/2009 (concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie).

Termini

Dalle ore **10 del 27 giugno 2017** sarà possibile caricare e validare online le domande del bando, La presentazione delle domande attraverso il SIPES, partirà dalle **12 del 26 luglio 2017**.

Spese ammissibili

Il piano può comprendere Investimenti produttivi (IP), Servizi (S), Formazione (F), alcune tipologie di Spese di gestione (SG) e Capitale circolante (CC).

- Investimenti produttivi **(IP)** fino ad un **Max 100% del piano**
- Servizi **(S)** fino ad un **Max 30% del piano;**
- Formazione **(F)** fino ad un **Max 30% del piano;**
- Spese di Gestione **(SG)** fino ad un **Max 100% del piano (Max 150.000);**
- Capitale circolante **(CC)** fino ad un **Max 20% del piano.**

Gli **IP**, non sono ammissibili piani costituiti da investimenti di mera sostituzione.

I servizi **S** devono riguardare interventi per la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese.

La formazione **F**, funzionale con il piano proposto e può prevedere la formazione del nuovo personale e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale.

Le spese di gestione **SG** sono ammesse a condizione funzionali e dimensionate al piano.

Il capitale circolante **CC**, è determinato dalla somma algebrica di Crediti commerciali, Rimanenze di magazzino, Debiti commerciali.

Procedura

Le domande presentate da imprese costituenti possono chiedere l'attivazione di un servizio di accompagnamento per la predisposizione del piano di sviluppo aziendale.

La procedura, Valutativa a sportello, secondo l'ordine di presentazione delle domande, è articolata in:

FASE 1: Verifica di ricevibilità e di ammissibilità;

FASE 2: Valutazione tecnico economica del piano secondo i criteri previsti dal bando.

FASE 3: Valutazione di coerenza programmatica

Criteri di valutazione

La valutazione del piano è effettuata sulla base dei seguenti criteri che possono essere ulteriormente

specificati o integrati nelle procedure attuative:

- adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal soggetto proponente, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano;
- coerenza del piano rispetto agli obiettivi e contenuti degli strumenti programmatori di riferimento;
- fattibilità tecnica del piano: tempistica di avvio e coerenza tra investimenti previsti, organizzazione e processo produttivo;
- introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale;
- potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing;
- sostenibilità economica e finanziaria del piano, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle azioni, ai ricavi previsionali e costi gestionali;
- rispetto delle politiche orizzontali (tematiche ambientali e pari opportunità).

Dotazione finanziaria

La dotazione complessiva del bando ammonta Euro 10.000.000.

Riferimenti

<https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60166>

Altre informazioni

Regolamento 651/2014

Art. 22

Aiuti alle imprese in fase di avviamento

1. I regimi di aiuti all'avviamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le imprese ammissibili sono le piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.

3. Gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di:

a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e

un importo nominale massimo di 1 milione di EUR, o di 1,5 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è lo stesso dei prestiti di durata quinquennale;

b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,5 milioni di EUR, o di 2,25 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 3 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le

garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è lo stesso delle garanzie di durata quinquennale. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito;

c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo di 0,4 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,6 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 0,8 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107,

paragrafo 3, lettera a), del trattato.

4. Un beneficiario può ricevere sostegno attraverso una combinazione degli strumenti di aiuto di cui al paragrafo 3, a condizione che la percentuale dell'importo concesso mediante uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell'importo massimo di aiuto ammesso per tale strumento, sia presa in considerazione per determinare la percentuale residua dell'importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti che fanno parte della combinazione.

5. Gli importi massimi di cui al paragrafo 3 possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative